

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Capital gain
- 03 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Valutazione delle rimanenze
- 04 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Spese relative a più esercizi - Altre spese relative a più esercizi
- 05 ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Controllo formale
- 07 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo
- 08 TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Esercenti attività d'impresa

AGEVOLAZIONI

- 09 AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

- 11 PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

12

Leggi In evidenza

14

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Capital gain - Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate - Adempimenti - Novità della L. 197/2022 (interrogazione parlamentare 18.1.2023 n. 5-00248)

L'Amministrazione finanziaria, in risposta all'interrogazione parlamentare 18.1.2023 n. 5-00248, è intervenuta sull'applicazione del regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni negoziate sui mercati regolamentati, introdotto dalla L. [197/2022](#).

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate

La rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non quotate è stata originariamente prevista dall'[art. 5](#) della L. 28.12.2001 n. 448 ed è stata più volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti.

Da ultimo l'agevolazione in argomento è stata prorogata per le partecipazioni possedute all'1.1.2023 ed è stata estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione attraverso l'introduzione del co. 1-bis nell'[art. 5](#) della L. 448/2001.

La rivalutazione si perfeziona attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% entro il 15.11.2023.

In sostanza, applicando questo regime è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex [art. 67](#) co. 1 lett. c) - c-bis) del TUIR.

Adempimento per la rivalutazione delle partecipazioni quotate

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'[art. 5](#) della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex [art. 9](#) co. 4 lett. a) del TUIR.

Tale valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 16%.

Attraverso la risposta all'interrogazione parlamentare in commento è stato chiarito che:

- come per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate, il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere fatto a cura del contribuente e non da parte dell'intermediario (come invece avviene per l'affrancamento dei redditi degli OICR soggetti alla sostitutiva del 14%);
- possono avvalersi del regime anche i contribuenti che optano per il regime del risparmio gestito ex [art. 7](#) del DLgs. 461/97.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15.11.2023 e abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, si dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato, prima della cessione della partecipazione, l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.

In altri termini, occorre pagare l'imposta sostitutiva del 16% (oppure la prima rata) prima di effettuare la cessione della partecipazione, a differenza di quanto avviene per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate.

art. 1 co. 107 L. 29.12.2022 n. 197

art. 5 L. 28.12.2001 n. 448

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 68 DPR 22.12.1986 n. 917

Interrogazione parlamentare 18.1.2023 n. 5-00248

Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2023 - "Rivalutazione di partecipazioni quotate con sostitutiva da pagare prima della cessione" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Capital gain - Rivalutazione delle partecipazioni" - Sanna S.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Valutazione delle rimanenze - Commesse infrannuali - Valutazione al costo (risposta interpello Agenzia Entrate 19.1.2023 n. 93)

Nella risposta a interpello 19.1.2023 n. [93](#), l'Agenzia delle Entrate affronta il dibattuto tema della possibilità, nel caso di commesse di durata inferiore all'anno, di derogare al criterio di valutazione al costo nell'ipotesi in cui il valore normale delle medesime sia differente.

Quadro normativo di riferimento

Contabilmente, i criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione o delle commesse sono previsti dall'[art. 2426](#) co. 1 nn. 9 e 11 c.c.

La prima disposizione prevede che le rimanenze siano iscritte "al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione". In tal caso (iscrizione al costo), la commessa sarà valutata secondo il "criterio della commessa completata" (cfr. documento OIC [23](#), § 41).

Nel secondo caso è stabilito che "i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza". In tale ipotesi, la commessa sarà valutata secondo il "metodo della percentuale di completamento" (cfr. documento OIC [23](#), § 40).

La scelta di un metodo piuttosto che l'altro dipende dalla verifica della presenza di determinate condizioni elencate nei paragrafi da 43 a 46 del documento OIC [23](#).

Nel caso di commesse di durata inferiore all'anno, si possono utilizzare sia il criterio della percentuale di completamento sia il criterio della commessa completata (cfr. documento OIC [23](#), § 47, e Motivazioni alla base delle decisioni assunte, § 5).

Secondo il § 7 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte, il criterio della percentuale di completamento permette di raggiungere in modo corretto l'obiettivo della contabilizzazione per competenza economica dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, mentre il successivo § 8 osserva che, nel caso in cui si adotti il criterio della commessa completata, il riconoscimento dei ricavi di commessa e dell'utile di commessa avviene al completamento della stessa, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi.

Pertanto, con il criterio della percentuale di completamento, il margine viene attribuito uniformemente lungo la durata del contratto, mentre con il criterio della commessa completata il margine viene riconosciuto al termine della commessa.

Ai fini delle imposte dirette, l'[art. 92](#) co. 6 del TUIR prevede che "i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso", salvo quanto stabilito dall'[art. 93](#) dello stesso TUIR per il lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale.

Posizione dell'Amministrazione finanziaria

In merito all'interpretazione del citato [art. 92](#) co. 6 del TUIR, l'Amministrazione finanziaria (cfr. C.M. 4.6.98 n. [141/E](#), § 3.2.1.2, e ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2013 n. [78](#)) ha costantemente sostenuto che i prodotti in corso di lavorazione (la cui durata è inferiore a 12 mesi) devono essere valutati a costi specifici e che a tale criterio di valutazione non è applicabile quanto stabilito dall'[art. 92](#) co. 5 del TUIR, a norma del quale sono deducibili le svalutazioni dei beni fungibili valutati secondo le metodologie del LIFO, del FIFO o della media ponderata.

Invece, i beni infungibili, valutati secondo il criterio del costo specifico in funzione delle loro caratteristiche, non rientrerebbero nell'ambito applicativo di tale disposizione, con la conseguente indeducibilità delle relative svalutazioni (i minori valori verrebbero recuperati solo all'atto della vendita del bene). In sostanza, la valutazione a costi specifici non permette di effettuare la svalutazione degli stessi al minor valore normale.

La risposta [93/2023](#) precisa che tale principio si applica anche alle commesse di durata inferiore ai 12 mesi ancora in corso al termine dell'esercizio.

Infatti, secondo l'Agenzia, ai soggetti che applicano i principi contabili interni non possono essere estesi i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 28.2.2011 n. [7](#) (§ 3.2.1) in merito ai soggetti IAS/IFRS, peraltro con riferimento alla valutazione delle commesse di lunga durata.

In particolare, in tale documento di prassi si legge che le rappresentazioni IAS compliant prevalgono sulle qualificazioni giuridico-formali dell'[art. 93](#) del TUIR, perché abbandonano la logica propria della valutazione delle rimanenze per adottare una modalità di contabilizzazione fondata sull'immediata e diretta rilevazione

dei ricavi nel Conto economico degli esercizi nel corso dei quali il lavoro è svolto, a nulla rilevando l'accettazione o liquidazione parziale dell'opera.

In pratica, per i soggetti IAS/IFRS, è la diversa qualificazione/classificazione delle commesse che fa assumere rilievo all'imputazione temporale del ricavo.

È proprio basandosi sulla rappresentazione giuridico-formale, invece, che, come sopra riportato, il documento OIC [23](#) dispone la rilevazione dei ricavi nell'esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo, riconoscendo, attraverso il criterio della percentuale di completamento, la possibilità che il risultato della commessa sia riconosciuto nell'esercizio in cui i lavori sono eseguiti.

Pertanto, l'[art. 92](#) co. 6 del TUIR non può essere disapplicato invocando il principio di derivazione rafforzata, posto che il metodo della percentuale di completamento si esaurisce in un fenomeno meramente valutativo.

Indicazioni nel modello REDDITI

Per quanto sopra, in sede di modello REDDITI, se la commessa, valorizzata in base alla percentuale di completamento:

- è in perdita (costi sostenuti maggiori dei ricavi attesi), occorre effettuare una variazione in aumento, pari alla differenza tra costi e ricavi attesi;
- è in utile (costi sostenuti inferiori ai ricavi attesi, come nel caso oggetto di interpello), occorre effettuare una variazione in diminuzione per la differenza tra ricavi attesi e costi.

art. 92 co. 6 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 19.1.2023 n. 93

Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2023 - "Commesse infrannuali sempre valutate fiscalmente al costo" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 20.1.2023, p. 39 - "Commesse infrannuali, dichiarazioni a due vie" - Gaiani L.

Manuali Eutekne del 2022, p. 431-446 - 'Manuale del reddito d'impresa' -

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Commesse pluriennali" - Fornero L.

IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Spese relative a più esercizi](#) - [Altre spese relative a più esercizi](#) - [Costi relativi a campagne di informazione e comunicazione](#) - [Svalutazione – Ammortamenti dei costi oggetto di svalutazione](#) - [Trattamento fiscale \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.1.2023 n. 63\)](#)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.1.2023 n. [63](#), esaminando una fattispecie peculiare attinente a costi relativi a campagne di informazione e comunicazione, ha fornito interessanti chiarimenti in merito ai criteri di deducibilità fiscale dell'importo imputato a Conto economico a rettifica del valore di immobilizzazioni immateriali in corso.

Analisi del caso di specie

In estrema sintesi, la società per azioni contribuente, a totale partecipazione pubblica, a fronte dell'attribuzione del compito istituzionale di realizzare e successivamente gestire un deposito destinato allo smaltimento di rifiuti, ha sostenuto, negli esercizi 2015-2020, costi per la localizzazione e la progettazione del deposito, nonché per promuovere campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività svolte, che, nel bilancio 2020, sono stati capitalizzati nella voce "B.I.6 - Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" dello Stato patrimoniale.

Nel bilancio 2020, in considerazione dell'elevata aleatorietà della recuperabilità degli oneri pluriennali, una parte dei costi sostenuti per le campagne di informazione e comunicazione è stata svalutata, con imputazione nella voce "B.10.c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni" del Conto economico, in applicazione del documento OIC [9](#).

La società intende ammortizzare l'importo che residua nella voce B.I.6 (previa riclassificazione tra gli oneri pluriennali) a quote decrescenti, a partire dall'esercizio 2021 e fino all'esercizio 2030, in quanto ritiene che le spese avranno maggiore efficacia immediatamente dopo la pubblicazione del progetto, mentre la perderanno dopo l'apertura del deposito.

Trattamento fiscale dell'importo riclassificato tra gli oneri pluriennali

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in riferimento ai costi sostenuti per la localizzazione e la progettazione del deposito per lo smaltimento di rifiuti, nonché ai residui costi sostenuti per le relative campagne di informazione e comunicazione, riclassificati tra gli oneri pluriennali, trova applicazione l'[art. 108](#)

co. 1 del TUIR, ai sensi del quale *“le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”*.

Nella specie assumeranno, quindi, piena rilevanza fiscale le quote di ammortamento che saranno imputate a Conto economico nel corso degli anni sulla base del relativo piano di ammortamento.

Trattamento fiscale dell'importo imputato a Conto economico a titolo di svalutazione

L'Agenzia delle Entrate ha, poi, chiarito che la parte dei costi sostenuti per le campagne di informazione e comunicazione che è stata imputata a Conto economico a titolo di svalutazione per perdita durevole di valore nel bilancio 2020, in considerazione dell'elevata aleatorietà della loro recuperabilità, a rettifica del valore delle immobilizzazioni immateriali in corso, non può trovare riconoscimento ai sensi dell'[art. 108](#) del TUIR, in quanto costituisce un fenomeno valutativo, che, come tale, è irrilevante fiscalmente.

Tale rettifica di valore potrà essere recuperata, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, nel corso degli anni successivi, attraverso variazioni in diminuzione, *“applicando le modalità di deduzione civilistica”* ad un valore fiscale più alto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento civilistico.

Vengono richiamate, a tal fine, la circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2012 n. [26](#) e la ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. [98](#), che consentono di riassorbire il disallineamento derivante dalla svalutazione solo civilistica delle immobilizzazioni materiali deducendo fiscalmente quote annue di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate a Conto economico attraverso l'effettuazione di variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (fino al limite massimo costituito dal coefficiente tabellare).

Tali chiarimenti, riferiti ai beni materiali, erano finora ritenuti applicabili anche alle immobilizzazioni immateriali soltanto dalla dottrina.

art. 108 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.1.2023 n. 63

Il Quotidiano del Commercialista del 19.1.2023 - "La svalutazione degli oneri pluriennali si deduce nel corso dell'ammortamento" - Latorraca

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Controllo formale - Definizione agevolata degli avvisi bonari - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 1)

La circ. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. [1](#) ha fornito i primi chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni introdotta con l'[art. 1](#) co. 153-159 della L. 29.12.2022 n. 197, anche in considerazione del fatto che *“le richiamate disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l'invio di nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate”*.

Inoltre, in data 18.1.2023, la stessa Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito *internet* istituzionale, un foglio in formato *excel* per facilitare il calcolo delle somme dovute da parte dei soggetti che possono aderire alla definizione in esame, in quanto:

- hanno ricevuto la comunicazione di irregolarità prima dell'1.1.2023 e non sono decorsi i termini per aderire;
- all'1.1.2023 stanno pagando rate da dilazione relative ad avvisi bonari emessi per qualsiasi periodo d'imposta e non sono decaduti dalla dilazione.

Ambito di applicazione

La definizione in esame riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi dell'[art. 36-bis](#) del DPR 600/73 e dell'[art. 54-bis](#) del DPR 633/72, a seguito della liquidazione delle dichiarazioni ed inviati al contribuente o all'intermediario abilitato.

Definizione agevolata degli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021

Possono essere definiti gli avvisi bonari relativi alla liquidazione delle dichiarazioni emessi per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021:

- in relazione ai quali il termine di 30 giorni per il pagamento stabilito dall'[art. 2](#) co. 2 del DLgs. 462/97 non sia ancora scaduto all'1.1.2023 (data di entrata in vigore della norma). La circ. Agenzia delle Entrate n. [1/2023](#) chiarisce che *“si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022”*;
- inviati dopo l'1.1.2023 (data di entrata in vigore della norma in esame).

Ai fini della definizione agevolata introdotta, il contribuente deve versare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o 90 giorni nel caso in cui la medesima sia stata inviata telematicamente presso l'intermediario abilitato che ha curato l'invio della dichiarazione, l'intero importo richiesto per le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, le sanzioni ridotte al 3%, in unica soluzione o la prima rata, in caso di dilazione.

In caso di dilazione, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il pagamento delle rate successive alla prima deve avvenire "entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione".

Viene, inoltre, affermato che non vengono meno i benefici della definizione in esame nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'[art. 15-ter](#) del DPR 602/73, ricorrenti in caso di:

- tardività "non superiore a sette giorni" nel versamento delle somme dovute o della prima rata;
- "lieve carenza nel versamento delle somme dovute, o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro";
- "tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva".

Qualora l'inadempimento vada oltre i limiti sopra richiamati, la definizione non produce effetti e l'amministrazione finanziaria "procede, quindi, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall'[articolo 13](#) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Definizione agevolata delle rateazioni in corso all'1.1.2023

In base all'[art. 1](#) co. 155 della L. 197/2022, la definizione può riguardare anche gli avvisi bonari relativi a qualunque periodo d'imposta, se all'1.1.2023 "sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'[art. 3-bis](#) del citato d.lgs. 462 del 1997".

Con la circ. [1/2023](#), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- per le "rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'[articolo 15-ter](#) del DPR 602 del 1973";
- il beneficio per il contribuente è rappresentato dalla "rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti al 31 dicembre 2022";
- "condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate".

Estensione dei piani di rateazione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica introdotta con l'[art. 1](#) co. 159 della L. 197/2022, che ha eliminato il riferimento alle 8 rate presente nell'[art. 3-bis](#) del DLgs. 462/97 e stabilito che la dilazione possa sempre avvenire in un massimo di 20 rate, si applica "oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023". Pertanto, il contribuente che definisca con l'adesione in esame rateazioni in corso all'1.1.2023 potrà scegliere se proseguire con il numero di rate indicato nel piano di dilazione già ottenuto o se beneficiare della modifica normativa introdotta dall'[art. 1](#) co. 159 della L. 197/2022, richiedendo fino ad un massimo di 20 rate.

art. 1 co. 153 L. 29.12.2022 n. 197

Circolare Agenzia Entrate 13.1.2023 n. 1

Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2023 - "Dall'Agenzia interpretazione estensiva della definizione agevolata" - Augello

Il Sole - 24 Ore del 14.1.2023, p. 24 - "Definizione agevolata a rate anche per cifre entro 5mila euro" - Morina G., Morina T.

Italia Oggi del 14.1.2023, p. 21 - "Avvisi bonari definiti in 20 rate" - Mandolesi G.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Definizione degli avvisi bonari" - Monteleone C.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo - Cessione di cubatura - Diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale - Prestazione di servizi \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.1.2023 n. 69\)](#)

Nella risposta ad interpello 18.1.2023 n. [69](#), l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento impositivo, ai fini IVA, della cessione di cubatura, allineandosi all'orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia 9.6.2021 n. [16080](#) e superando, invece, i precedenti chiarimenti sul tema (ris. Agenzia delle Entrate 20.8.2009 n. [233](#)).

Cessione di cubatura da parte di società

Nel caso di specie, la società Alfa intendeva cedere al "vicino di area" parte della cubatura insistente su un'area di sua proprietà e si rivolgeva all'Agenzia delle Entrate per avere conferma dell'assimilazione della cubatura a un diritto reale, con conseguente applicazione dell'IVA prevista per i trasferimenti di diritti reali immobiliari.

Superamento dei precedenti chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere all'interpello, non accoglie la tesi proposta dall'istante e dichiara espressamente superati i chiarimenti in materia forniti dai documenti di prassi citati dall'istante medesimo (ris. [233/2009](#) e R.M. [250948/1976](#)).

Infatti, sulla qualificazione del diritto di cubatura, ai fini fiscali, è stata di recente emanata una sentenza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pur esaminando una cessione di cubatura operata da soggetti privati, con conseguente applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, ha fornito importanti chiarimenti sulla natura del diritto, che trovano applicazione anche al caso di specie, in cui la cessione è operata in presenza del presupposto soggettivo IVA.

Pronuncia delle Sezioni Unite

In particolare, la Cass. SS.UU. 9.6.2021 n. [16080](#) ha affermato che la cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto domenicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto:

- immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale;
- non richiedente la forma scritta *ad substantiam* ex [art. 1350](#) c.c.;
- trascrivibile ex [art. 2643](#) n. 2-bis c.c.;
- assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto "diverso" avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. [9](#) Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt. 4 Tariffa allegata al DLgs. [347/90](#) e 10 co. 2 del medesimo DLgs.

Natura di diritto a contenuto patrimoniale di natura non reale

La pronuncia delle Sezioni Unite, dopo aver affermato l'assimilabilità della cubatura a un diritto a contenuto patrimoniale di natura non reale, ne ha dedotto che la cessione di cubatura posta in essere tra privati sconta l'imposta di registro con l'aliquota del 3% di cui all'art. [9](#) della Tariffa, allegata al DPR 131/86 e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Nella risposta n. [69/2023](#), l'Agenzia delle Entrate recepisce tale principio e ne fa applicazione in campo IVA (posto che, nel caso oggetto di interpello, la cessione dei diritti edificatori era operata da una società), affermando che l'assimilazione della cubatura a un diritto reale deve ritenersi superata, sicché anche i chiarimenti di prassi citati dall'istante risultano superati.

Tassazione come prestazione di servizi

L'impossibilità di assimilare la cubatura ad un diritto reale comporta, dal punto di vista IVA, che la sua cessione:

- non possa essere ricondotta all'[art. 2](#) co. 1 del DPR 633/72, che riguarda le cessioni di beni, ovvero gli "atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere";
- ma ricada tra le prestazioni di servizi di cui all'[art. 3](#) co. 1 del DPR 633/72, che include tra il resto "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da [...] obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".

In conclusione, la cessione di cubatura, in presenza del presupposto soggettivo IVA, sconta l'imposta in misura ordinaria (22%), e, per il principio di alternatività IVA-registro, di cui all'[art. 40](#) del DPR 131/86, l'imposta di registro in misura fissa (200,00 euro).

art. 1 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 2 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 2643 c.c.

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.1.2023 n. 69

Il Quotidiano del Commercialista del 19.1.2023 - "Assimilazione della cubatura a un diritto reale superata anche ai fini IVA" - Mauro

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Cessione di cubatura" - Mauro A.

Cass. SS.UU. 9.6.2021 n. 16080

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Determinazione della base imponibile - Esercenti attività d'impresa - Corrispettivi versati per la concessione di un finanziamento a tasso zero - Indeducibilità - Profili critici (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.1.2023 n. 46)

di Luca Fornero

Con la risposta a interpello 17.1.2023 n. [46](#), l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento, ai fini dell'IRAP, dei corrispettivi dovuti da una società commerciale (Alfa spa) a una società finanziaria (Beta spa) per consentire a quest'ultima di erogare finanziamenti "a tasso zero" ai clienti della società commerciale stessa.

Fattispecie oggetto di interpello

Nel dettaglio, lo schema negoziale realizzato dalle società è il seguente:

- il consumatore finale acquista i prodotti commercializzati da Alfa spa presso uno dei *dealer* presenti sul territorio nazionale;
- Beta spa concede un finanziamento a tasso zero al consumatore finale per il pagamento rateale del bene e liquida contestualmente al *dealer* l'importo del corrispettivo della vendita, sulla base di apposito accordo con Alfa spa e di un separato contratto con ciascun *dealer* interessato;
- a fronte delle vendite da parte dei *dealer* nei confronti dei consumatori finali, Alfa spa riconosce a Beta spa un corrispettivo per la concessione del credito al consumo a tasso zero.

In particolare, nel contratto stipulato tra Alfa e Beta, si legge che il pagamento, da parte di Alfa a favore di Beta, ha ad oggetto il corrispettivo per i servizi finanziari resi da Beta in favore degli acquirenti dei prodotti, rendendo in tale modo evidente la connessione tra il corrispettivo pagato e il capitale erogato da Beta al cliente.

Inoltre, gli importi pattuiti tra la società commerciale e la società finanziaria sono parametrati a elementi tipicamente caratterizzanti i contratti di finanziamento, quali:

- l'ammontare dell'importo finanziato al cliente;
- la durata del finanziamento;
- il numero delle rate;
- il TAEG dell'operazione.

Infine, viene riconosciuto alla società finanziatrice il potere di modificare unilateralmente i corrispettivi dovuti in caso di variazioni del tasso di riferimento, elemento tipico delle operazioni di finanziamento nelle quali si pone a carico del beneficiario del finanziamento (in questo caso indiretto) l'onere collegato alla variazione dei tassi di interesse.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Alla luce di quanto sopra riportato, secondo l'Agenzia, anche se i corrispettivi dovuti non costituiscono, in senso stretto, un interesse derivante da un contratto di mutuo stipulato tra Alfa e Beta, assumono tuttavia natura finanziaria e devono essere classificati nella voce C.17 del Conto economico. Di conseguenza, sono indeducibili ai fini IRAP ex [art. 5](#) del DLgs. 446/97.

L'Amministrazione finanziaria giudica altresì rilevante la circostanza che, ai fini IVA, l'operazione sia stata qualificata come "finanziaria", in quanto fatturata in regime di esenzione (ex [art. 10](#) co. 1 n. 1 del DPR 633/72).

A fondamento delle proprie conclusioni, l'Agenzia richiama, infine, la nozione di costi di transazione delineata dal documento OIC [19](#) (§ 20), dove sono definiti come tali i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se la società non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

A titolo esemplificativo, i costi di transazione includono:

- gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es. consulenti, mediatori finanziari e notai);
- i contributi pagati a organismi di regolamentazione, le tasse e gli oneri sui trasferimenti.

Profili critici

La questione affrontata dall'Agenzia delle Entrate non appare pacifica.

Infatti, in passato, con l'ordinanza 16.10.2019 n. [26122](#), la Corte di Cassazione ha affermato che i costi sostenuti da una società per consentire il rilascio, da parte di un intermediario finanziario, di finanziamenti a propri clienti rappresentano spese per servizi da rilevare nella voce B.7 del Conto economico e, come tali, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta per l'importo ivi stanziato.

In particolare, i giudici osservano che il corrispettivo versato da una società a intermediari finanziari affinché concedano un finanziamento a tasso zero a favore di un proprio cliente non riveste la natura di onere finanziario. Si tratta, infatti, del compenso di un servizio che i suddetti intermediari si obbligano a rendere a favore della società richiedente (e non dei frutti civili di un mutuo), senza che venga posto in essere alcun contratto di finanziamento tra tale società e gli stessi intermediari.

La posizione della Suprema Corte pare allineata a quella più risalente della stessa Amministrazione finanziaria (C.M. 16.7.98 n. [188/E](#), risposta 12 in tema di IRAP), secondo la quale sono deducibili le componenti dei servizi bancari che non sono riconducibili a oneri finanziari veri e propri, classificabili in voci di Conto economico rilevanti ai fini IRAP.

Tra tali oneri dovrebbero rientrare quelli per:

- il noleggio di cassette di sicurezza;
- i pagamenti per la custodia di titoli;
- le spese per la tenuta del conto;
- tutti i costi diversi dagli interessi e dagli sconti passivi.

art. 5 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.1.2023 n. 46

Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2023 - "Corrispettivi per erogare finanziamenti a tasso zero indeducibili ai fini IRAP" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 18.1.2023, p. 35 - "Finanziamenti a tasso zero senza rilevanza per l'Irap" - Germani Guide

Eutekne - Irap - "Interessi passivi - Reddito d'impresa" - Fornero L.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Autodichiarazione aiuti di Stato COVID ex DM 11.12.2022 - Possibilità di annullare la dichiarazione presentata - Modalità

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello e le istruzioni per la compilazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato COVID ex [DM 11.12.2021](#), prevedendo la possibilità di annullare la dichiarazione già presentata.

Termini di presentazione dell'autodichiarazione

L'autodichiarazione deve essere presentata entro il 31.1.2023 (termine così prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. [439400](#)).

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata (di cui all'[art. 5](#) co. 1 - 9 del DL 41/2021) presentano la dichiarazione entro il 31.1.2023 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 31.1.2023, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:

- una prima dichiarazione, entro il 31.1.2023;
- una seconda dichiarazione, oltre il 31.1.2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione). Tale seconda dichiarazione non va presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della

dichiarazione sostitutiva e continuano a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

Modalità di compilazione dell'autodichiarazione per l'annullamento

Nel riquadro "Dichiarante" del frontespizio del modello di autodichiarazione, accanto alla casella "Definizione agevolata" è stata inserita la nuova casella "Annullamento".

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, prima del paragrafo "Come si compila frontespizio", è stato inserito uno specifico paragrafo denominato "Annullamento".

Le istruzioni aggiornate precisano che, qualora si intenda annullare una dichiarazione precedentemente trasmessa, occorre presentare entro il 31.1.2023 una nuova dichiarazione nella quale:

- va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio;
- vanno compilati unicamente alcuni riquadri del modello di autodichiarazione.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti riquadri:

- "Dichiarante";
- "Rappresentante firmatario della Dichiarazione" (in presenza di rappresentante/erede);
- "Sottoscrizione";
- "Impegno alla presentazione telematica" (in presenza di incaricato della trasmissione della dichiarazione).

Con riguardo alla definizione agevolata, le istruzioni aggiornate precisano che, se si intende annullare una dichiarazione trasmessa oltre il 31.1.2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.

Dichiarazioni correttive

Oltre alla nuova possibilità di annullare l'autodichiarazione, è comunque possibile correggerla secondo le modalità descritte nel paragrafo delle istruzioni denominato "Dichiarazioni correttive" (cfr. [FAQ](#) Agenzia delle Entrate 4.1.2023, in particolare quella titolata "Autodichiarazione correttiva in caso di errori").

Qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa è infatti possibile presentare, entro i termini di cui sopra, una nuova dichiarazione; l'ultima dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate (ad eccezione dell'ipotesi descritta nel paragrafo precedente con riferimento alla definizione agevolata, in quanto la dichiarazione presentata oltre il 31.1.2023 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 31.1.2023).

FAQ aggiornate al 4.1.2023

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, nell'ultimo aggiornamento delle [FAQ](#) relative all'autodichiarazione aiuti di Stato COVID, ha chiarito che:

- in caso di conferimento d'azienda da parte di un'impresa individuale, il conferente persona fisica provvede a trasmettere l'autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro "Rappresentante firmatario della Dichiarazione" (a meno che il conferente non sia minore/interdetto);
- nel caso di un contribuente che ha fruito di aiuti da "regime ombrello" della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo e di altri aiuti COVID non da "regime ombrello" riconosciuti nell'ambito della Sezione 3.12, occorre compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1 e la sezione I del quadro A barrando la casella "Sez. 3.1" in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti; non deve invece compilare la dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.12 né la sezione II del quadro A.

DM 11.12.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2023 - "Possibile annullare l'autodichiarazione aiuti di Stato COVID"
- Alberti

Il Sole - 24 Ore del 17.1.2023, p. 32 - "Dichiarazione aiuti Covid: spazio all'annullamento" - Braggion - GavelliGuide
Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Principali disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di sostegno al reddito e alle famiglie - Applicazione per l'anno 2023 (circ. INPS 16.1.2023 n. 4)

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795
info@bgsm.it – www.bgsm.it

Con la circ. 16.1.2023 n. [4](#), l'INPS ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali che trovano applicazione per il 2023.

La disamina operata dall'Istituto previdenziale è, per lo più, rivolta alle misure presenti nella L. [197/2022](#) (legge di bilancio 2023) e nel DL [198/2022](#) (c.d. decreto "Milleproroghe").

Misure della legge di bilancio 2023

Con riferimento alla legge di bilancio 2023, l'INPS ricorda innanzitutto il possibile riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, grazie al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione disposto dall'[art. 1](#) co. 324 della predetta L. [197/2022](#).

Inoltre, l'[art. 1](#) co. 327 della legge di bilancio 2023 proroga, sempre per quest'anno, la misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center* di cui all'[art. 44](#) co. 7 del DLgs. 148/2015, che consiste nella concessione, in deroga alla vigente normativa, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale.

Ancora, l'[art. 1](#) co. 329 della L. 197/2022 proroga per il 2023 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'[art. 44](#) del DL 109/2018.

Misure delle leggi di bilancio 2021 e 2022

Con l'occasione, l'INPS ricorda anche come l'[art. 1](#) co. 284 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) abbia prorogato - per il triennio 2021-2023 - il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto nel periodo 2018-2020 dall'[art. 1](#) co. 1 del DLgs. 72/2018.

Si ricorda, altresì, che l'[art. 1](#) co. 129 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha disposto, per il triennio 2022-2024, la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'[art. 22-bis](#) del DLgs. 148/2015.

Misure del DL "Milleproroghe"

Si ricorda che l'[art. 9](#) del DL 198/2022 ("Milleproroghe") dispone la proroga, dall'1.1.2023 al 30.6.2023, del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli [artt. 26, 27 e 40](#) del DLgs. 148/2015.

L'adeguamento in questione è necessitato dalle disposizioni che hanno introdotto l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

In mancanza di tale adeguamento, i datori di lavoro interessati confluiranno, a decorrere dal nuovo termine dell'1.7.2023, nel Fondo di integrazione salariale ex [art. 29](#) del DLgs. 148/2015.

Accordo di transizione occupazionale

Nel corso di quest'anno, si evidenzia nella circolare in commento, troverà applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione ex [art. 22-ter](#) del DLgs. 148/2015 che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata previsti dal DLgs. [148/2015](#), per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

CIGS per processi di riorganizzazione aziendale

L'INPS ricorda che continuerà a trovare applicazione anche la disposizione di cui all'[art. 44](#) co. 11-ter del DLgs. 148/2015, che prevede la possibilità di ricorrere al trattamento di CIGS per fronteggiare, nel biennio

2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Possono fruire della misura in commento i datori di lavoro che non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Si ricorda che il periodo di CIGS in parola può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel biennio 2022-2023.

Novità in materia di congedo parentale

Nella circolare in commento si segnala che, nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l'[art. 1](#) co. 359 della L. 197/2022 ha introdotto un'importante novità in materia di congedo parentale. Infatti, integrando l'[art. 34](#) co. 1 del DLgs. 151/2001, si dispone, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l'elevazione dell'indennità dal 30% all'80% della retribuzione.

In particolare, la nuova misura - che può essere fruita in alternativa tra i genitori - trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31.12.2022 e sarà illustrata dall'INPS in modo più dettagliato con una successiva circolare.

art. 1 co. 324 L. 29.12.2022 n. 197

art. 1 co. 327 L. 29.12.2022 n. 197

art. 1 co. 329 L. 29.12.2022 n. 197

art. 1 co. 359 L. 29.12.2022 n. 197

art. 9 DL 29.12.2022 n. 198

Circolare INPS 16.1.2023 n. 4

Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2023 - "Anche per quest'anno CIGS per le aree di crisi industriale complessa" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 17.1.2023, p. 34 - "Fondi bilaterali, altri sei mesi per adeguare gli statuti" - Cannioto-Maccarone

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 28.11.2022

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Dichiarazione dei redditi precompilata - Comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria - Ridefinizione degli obblighi per gli ottici

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con il presente DM sono state apportate alcune modifiche al DM 1.9.2016, ridefinendo l'obbligo per gli ottici di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello REDDITI PF) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Introduzione dell'obbligo per gli ottici di invio delle spese sanitarie

Per effetto del DM 1.9.2016, l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria è stato infatti previsto anche in relazione agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 24.2.97 n. 46, a partire dalle spese sostenute dall'1.1.2016.

Ridefinizione dell'obbligo per gli ottici di invio delle spese sanitarie

La disciplina in materia di dispositivi medici è stata però successivamente modificata per effetto dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 5.4.2017 n. 745 e 23.4.2020 n. 561, con adeguamento della normativa nazionale ad opera del DLgs. 5.8.2022 n. 137.

In particolare il suddetto regolamento UE 5.4.2017 n. 745 ha apportato importanti novità relativamente

all'inquadramento della fattispecie dei dispositivi medici "su misura", facendo decadere la possibilità di considerare tali le lenti a contatto e gli occhiali da vista, generalmente venduti presso gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, inquadrabili invece come "dispositivi adattabili". Di conseguenza con l'introduzione del citato regolamento è decaduto l'obbligo di iscrizione degli ottici nell'elenco istituito presso il Ministero della Salute e tale elenco è stato pertanto dismesso.

Al fine di tenere conto della suddetta evoluzione normativa in materia di dispositivi medici, con il presente DM è stato quindi stabilito che l'obbligo di inviare i dati al Sistema Tessera sanitaria riguarda gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività, primario o secondario, 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".

Decorrenza

In relazione a tali soggetti, l'obbligo di invio dei dati si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2022.

I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2022 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2023.

Richiesta delle credenziali al Sistema Tessera sanitaria

A partire dall'1.12.2022, al momento della richiesta al Sistema Tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l'attività di ottico, delle credenziali necessarie all'invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema Tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle Entrate l'informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività, primario o secondario, 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".

Termini di invio dei dati

In via transitoria, viene stabilito che l'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2022 deve avvenire entro il 31.1.2023.

Si tratta quindi di un'unica scadenza annuale, rispetto alle due scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati in relazione ai dati del 2022 (30.9.2022 per i dati relativi al primo semestre 2022 e 31.1.2023 per i dati relativi al secondo semestre 2022).

Per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 la trasmissione dei dati avverrà entro le scadenze ordinariamente stabilite per tutti i soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 7 del DM 19.10.2020.

Modalità di invio dei dati

Per quanto riguarda le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati, a seguito dell'emanazione del DM in esame, con il DM 22.12.2022, pubblicato sulla G.U. 11.1.2023 n. 8, sono state adeguate quelle previste dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16.9.2016 e 19.10.2020.

Indicazione dei contributi economici per le spese sanitarie

Con il DM 28.12.2022, pubblicato sulla G.U. 12.1.2023 n. 9, sono state apportate ulteriori modifiche al suddetto DM 19.10.2020 stabilendo che, a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2022, l'invio dei dati deve ricomprendere anche le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportati sui documenti fiscali.

Si tratta, ad esempio, del contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive in favore di membri di nuclei familiari con un ISEE inferiore a 10.000,00 euro annui (c.d. "bonus vista"), di cui all'art. 1 co. 438 della L. 30.12.2020 n. 178 e al DM 21.10.2022.

Modalità di utilizzo dei dati

Le modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 465446, il quale ha disposto che rimangono applicabili quelle già previste dai precedenti provvedimenti 6.5.2019 n. 115304, 23.12.2019 n. 1432437, 16.10.2020 n. 329676 e 30.9.2021 n. 249936.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Primo anno di applicazione dell'obbligo

Il successivo co. 5-ter dell'art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell'obbligo, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute nell'anno 2022, in relazione ai soggetti che diventano obbligati all'invio per effetto del DM in esame.

Scadenze della settimana

22 gennaio 2023, Domenica *

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile novembre-dicembre

25 gennaio 2023, Mercoledì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di dicembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre ottobre-dicembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a ottobre, novembre e dicembre

26 gennaio 2023, Giovedì

Soggetti con partita IVA - Regolarizzazione delle violazioni relative al versamento dell'acconto, con la

sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali Altre scadenze

28 gennaio 2023, Sabato *

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre

29 gennaio 2023, Domenica *

Imposte dirette

Fornitori di energia elettrica o gas naturale a imprese "non energivore" e "non gasivore" - Termine per comunicare all'impresa cliente, su sua richiesta, l'ammontare del credito d'imposta spettante per ottobre e novembre 2022

30 gennaio 2023, Lunedì

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposte dirette

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione delle infedeli dichiarazioni modelli 770/2022, presentati entro il 31.10.2022, con le sanzioni ridotte ad un nono del minimo

Sostituti d'imposta - Termine per regolarizzare l'omessa trasmissione telematica del modello 770/2022 (eventualmente suddiviso in tre parti), con la corresponsione della prevista sanzione ridotta

31 gennaio 2023, Martedì

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre ottobre-dicembre per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Persone fisiche - Termine per il pagamento con F24 del canone 2023, o della relativa prima rata trimestrale o semestrale, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, via posta o telematica, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2023

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo amministratori giudiziari

Soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati - Termine per versare il contributo annuale di 100,00 euro dovuto per la tenuta dell'Albo

Contributo di vigilanza

Imprese di assicurazione e di riassicurazione - Termine per il versamento dell'acconto del contributo dovuto per l'anno in corso

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Contributo revisori legali

Soggetti che al 1° gennaio risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi - Versamento del contributo annuale per l'anno in corso

Imposta di bollo

Soggetti iscritti al Registro imprese diversi dagli imprenditori individuali - Presentazione all'Ufficio delle Entrate della dichiarazione relativa agli atti presentati nell'anno precedente su supporto informatico o in via telematica

Soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale, diversi da intermediari finanziari e assicurativi - Presentazione telematica all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite intermediari, della dichiarazione per l'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre

Imposte dirette

Contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari - Termine per denunciare al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dominicali e agrari dei terreni verificatesi nell'anno precedente

Imprese e Centri di ricerca - Inizio presentazione telematica, dalle ore 10.00, delle domande di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di accordi per l'innovazione, fino ad esaurimento risorse

Lavoratori stagionali e intermittenti, lavoratori dello spettacolo, collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca - Presentazione all'INPS della domanda per l'indennità una tantum di 150,00 euro

Organizzazioni di volontariato - Presentazione al Ministero del lavoro e politiche sociali della domanda di contributi per gli acquisti nell'anno precedente di ambulanze, altri autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

Pubbliche Amministrazioni - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime rilasciate o rinnovate nell'anno precedente

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Imposte e contributi previdenziali

Soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

IRPEF e contributi

Datori di lavoro - Trasmissione telematica al competente ufficio del prospetto informativo relativo alle assunzioni dei soggetti disabili e delle altre categorie protette, ove obbligatorio

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre e per pagare le suddette provvigioni

Soggetti che effettuano cessioni di generi di monopolio e attività analoghe, in contabilità semplificata - Termine per rilevare contabilmente, mediante un'unica registrazione riassuntiva, gli aggi e i compensi dell'anno precedente

Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione in via telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate

Soggetti che hanno ricevuto erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione dei dati al Ministero della Cultura

IRPEF e relative addizionali

Esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati con codice attività 47.78.20 (primario o secondario), o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2022

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022

Persone fisiche - Esercizio dell'opposizione al trattamento dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2022, per la precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Veterinari o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati spese veterinarie sostenute nel secondo semestre 2022, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Soggetti che hanno presentato il 730/2022 - Versamento con il modello F24, applicando gli interessi dello 0,4% mensile, degli importi derivanti dal modello 730/2022 non trattenuti dal sostituto d'imposta per incapienza

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre e versamento della relativa imposta

Soggetti titolari di partita IVA - Emissione di una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno precedente con obbligo di restituzione, ma non restituiti

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile novembre-dicembre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi

Termine per restituire gli importi eccedenti i massimali previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, o per sottrarli da successivi aiuti ricevuti

CAF-dipendenti - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della relazione relativa all'anno precedente sulla capacità operativa, le risorse umane utilizzate, i controlli effettuati e le dichiarazioni trasmesse

Intermediari Entratel e utenti Fisconline - Termine per rinnovare i certificati digitali per la firma e la cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID

Soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

01 febbraio 2023, Mercoledì

Imposte dirette

Emittenti televisive o radiofoniche locali - Termine iniziale per presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico la domanda di contributo per l'anno in corso

Persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ed enti non commerciali - Termine iniziale per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2022 per il miglioramento dell'acqua potabile

IVA

Soggetti con partita IVA - Termine iniziale per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente

02 febbraio 2023, Giovedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

